

Diritto 11 Novembre 2020

# Transazione fiscale ammessa anche in caso di liti pendenti

di Giulio Andreani

[◀ Stampa](#)

## In breve

Diversamente dalla conciliazione giudiziale in corso di processo, la transazione permette di considerare - nell'accordo - anche la situazione finanziaria del contribuente. Inoltre, il contribuente può avere interesse a definire le proprie pendenze fiscali solo a patto di trovare un accordo generale con i suoi creditori.

Transazione fiscale anche per le pretese oggetto di liti tributarie pendenti. È quanto emerge da un atto di transazione da poco sottoscritto tra l'agenzia delle Entrate (direzione provinciale Roma III previo via libera della direzione regionale del Lazio) e un consorzio laziale.

### La misura della falcidia e della dilazione

La misura dello stralcio dei crediti vantati dall'Erario è stata pari a circa il 35% dell'importo complessivamente dovuto (da 39,1 milioni di euro a circa 26 milioni a cui si aggiungeranno gli interessi di rateazione) e quella della dilazione di pagamento a sette anni e mezzo.

Per avere un *benchmark* di riferimento, bisogna in primo luogo ricordare che il sacrificio dell'Erario dipende dalla gravità della situazione finanziaria del debitore e pertanto varia inevitabilmente da caso a caso. Attingendo all'esperienza maturata sul campo (non esiste, infatti, un elenco delle transazioni fiscali), in alcuni casi le falcidie dei debiti hanno raggiunto anche il 70-80% degli importi dovuti e le dilazioni di pagamento la durata di ventidue anni; così come in altri casi, in cui la situazione era meno grave, non hanno superato il 20% e i cinque anni.

Con una direttiva del 2019, l'agenzia delle Entrate ha rappresentato l'opportunità che il piano di ammortamento del debito non ecceda «di regola» i dieci anni. Lo ha tuttavia precisato con riguardo alla transazione fiscale attuata in un concordato preventivo e non nell'ambito di un accordo di ristrutturazione dei debiti e, comunque, con riferimento alla generalità dei casi, «fatte salve ipotesi peculiari»: non si tratta quindi di un limite insuperabile, se la proposta che prevede una dilazione maggiore costituisce comunque per il Fisco la miglior soluzione possibile.

### La definizione dei crediti tributari contestati

L'atto stipulato dal consorzio laziale (assistito dal commercialista Gianluca Timpone) ha previsto la definizione anche di pretese del Fisco oggetto di liti fiscali pendenti. A questo proposito va osservato che quando il contribuente presenta una proposta di transazione fiscale il contenzioso tributario in essere può essere definito direttamente mediante tale proposta, e non solo ricorrendo alla conciliazione giudiziale, seppur non producendo, a differenza della conciliazione, effetti novativi.

Attraverso la conciliazione, l'importo dovuto è rideterminato dall'amministrazione finanziaria sulla base della corretta applicazione delle norme e considerando il rischio di soccombenza in giudizio, ma non può essere quantificato tenendo conto della critica situazione finanziaria del contribuente. Tale aspetto, spesso determinante, può essere invece valutato nell'ambito della transazione fiscale e giustifica la definizione della controversia direttamente attraverso di essa, come è desumibile dalla stessa direttiva delle Entrate.

Inoltre il contribuente può avere interesse a definire le proprie pendenze fiscali solo a patto di trovare un accordo generale con i suoi creditori e ciò è possibile esclusivamente se la definizione delle liti avviene per mezzo della transazione fiscale e non della conciliazione giudiziale.

### La durata dell'esame della proposta

Nel caso della transazione sottoscritta, l'atto ha avuto a oggetto una proposta presentata il 14 novembre 2018, il cui esame ha richiesto quindi quasi due anni, sebbene ciò sia certamente dipeso anche dalla complessità e dall'evolversi della situazione. Non è sempre così. Ad esempio recentemente la direzione regionale della Toscana e la direzione provinciale di Massa Carrara dell'Agenzia hanno approvato un'assai complessa proposta di transazione fiscale in soli quattro mesi. Ma generalmente (anche

in questo caso si tratta di una valutazione maturata sul campo) nove/dodici mesi sono necessari.

Per accelerare l'iter dovrebbe essere disposta l'immediata entrata in vigore dell'[articolo 63, comma 2](#), e dell'[articolo 48, comma 5](#), del Dlgs 14/2019 (Codice della crisi d'impresa), per effetto dei quali, se il Fisco non si pronuncia sulla proposta entro 60 giorni (che potrebbero essere anche elevati a 120), il Tribunale può comunque omologare autonomamente l'accordo di ristrutturazione dei crediti tributari. Un punto, questo, su cui interviene l'emendamento al Dl 125/2020 approvato mercoledì 11 novembre dal Senato ([si veda l'articolo su NT+ Fisco](#)).

#### **La doppia finalità della transazione fiscale**

Del resto, soprattutto in un periodo come quello attuale, il ruolo della transazione fiscale, che è prevista dall'[articolo 182-ter della legge fallimentare](#) (Rd 267/1942), è rilevante. L'istituto, infatti, consente all'impresa debitrice di superare, grazie all'ottenimento di stralci e dilazioni di pagamento, lo stato di crisi in cui si trova e, al tempo stesso, al Fisco, seppur in presenza di alcune rinunce, di recuperare i propri crediti in misura superiore a quella che deriverebbe da soluzioni alternative e di evitare il sostenimento di oneri sociali aggiuntivi generati dalla disgregazione di una struttura produttiva (cassa integrazione, sussidi, minori imposte future, eccetera).